



## Il Blog di Luca De Grazia

[Home](#) [Pubblicazioni](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Diritto](#) » [Il Blog di Luca De Grazia](#) » [Diritto civile](#) » La natura giuridica della “proprietà” di un sito web

1 marzo 2010

# La natura giuridica della “proprietà” di un sito web

Tweet

Mi piace 1

*UNA DOMANDA CHE SPESSO MI VIENE ANCORA POSTA*

*Buongiorno, rivolgo una domanda [...omissis...] o a chi può aiutarmi; una mia cliente mi pone questo quesito: il dominio www.xxx.com è stato registrato dalla cliente che ha sempre pagato direttamente la tassa annuale.*

*Invece le spese per la realizzazione e manutenzione del sito ospitato dal sopracitato dominio sono state pagate fino all'anno X da una seconda società.*

*Ora questa società, che è in liquidazione, non è più interessata ad avere questo sito, e perciò non vuole e non può pagare costi di questo genere.*

*La cliente vorrebbe prendere a suo carico la gestione di questo spazio web ed utilizzarlo come preferisce, è possibile?*

A.d.S., Amazon, autovalutazione, Avvocatura Generale, C.A.D., chiavetta umts, competenza, computer crimes,

**D.Lgs. n.196/2003**, data

E che tipo di documento bisogna compilare tra lei e la società per la cessione del sito?

## UNA POSSIBILE RISPOSTA

Occorre innanzitutto chiarire in maniera molto semplice [e mi scuseranno i tecnici, ma questo articolo vuole essere esplicativo] che quello normalmente si chiama “sito” è composto da:

1. Uno spazio web che normalmente viene acquisito tramite un contratto di “hosting” ovvero di “housing” da chi fornisce tale tipo di servizio; ovviamente nello spazio web può praticamente essere immagazzinato un po’ di tutto, immagini, video, suoni, il tutto collegato in maniera statica ovvero in maniera dinamica, cioè con pagine che vengano generate attraverso l’interrogazione di database o attraverso quelle applicazioni ascritte al c.d. “Web 2.0”
2. Un indirizzo I.P. che identifica univocamente il sito e che consente la visione attraverso i vari “browser” di ciò che è contenuto (ovvero memorizzato) sul sito stesso; tale indirizzo I.P. è costituito da una parte comune (www), da una parte qualificante (xxxxxx, per esempio affaritaliani) e da una parte che è considerata come una “estensione”, che in genere serve ad identificare in via alternativa la qualificazione del sito (.com commerciale, .org istituzionale, .gov governativo USA, etc.) ovvero la localizzazione geografica del soggetto che richiede l’assegnazione del d.c. “domain name”. (.it per l’Italia, .fr per la Francia, .de per la Germania, .uk per l’Inghilterra, .eu per quelli “europei”, ecc.)

Come è possibile intuire, mentre la gestione dei domini “non geografici” è affidata a delle società che pertanto operano in regime assolutamente contrattuale, i domini “geografici” sono in genere attribuiti da enti che spesso si atteggiavano ovvero assumono l’aspetto e le funzioni di vere e proprie “Autorità indipendenti”, in particolare per quanto concerne il nostro paese.

Seguendo il link che segue, si potrà vedere come la “famosa” Naming Authority sia in effetti una emanazione del C.N.R.: [http://www.db.ripe.net/whois?form\\_type=simple&full\\_query\\_string=&searchtext=nic.it&do\\_search=Search](http://www.db.ripe.net/whois?form_type=simple&full_query_string=&searchtext=nic.it&do_search=Search)

Queste autorità sono solite emanare delle “norme” che chi voglia avere un sito dovrebbe in qualche modo sottoscrivere; per esempio per quanto concerne l’Italia occorre notare come la c.d. “Registration Authority” (R.A.) in realtà tratti solamente con i soggetti che abbiano stipulato un contratto con essa, i c.d. “maintainer” (una particolare e qualificata categoria di provider), mentre in realtà la “famosa” lettera di assunzione di responsabilità (L.A.R.) che deve sottoscrivere chiunque voglia ottenere un sito .it, è sottoscritta da “titolare” del sito stesso (anche se ultimamente finalmente le procedure sono state semplificate)

Orbene, giuridicamente, il tutto è – praticamente – un “mostro” giuridico; infatti questo tipo di normativa può essere imposta soltanto qualora si consideri (come a mio modesto parere dovrebbe accadere) la R.A. come soggetto pubblico.

In caso contrario il rapporto giuridico si instaura tra “titolare del sito” e “maintainer” da una parte, e “maintainer” ed R.A. dall’altra, quindi la lettera di assunzione di responsabilità viene inviata ad un soggetto giuridico che è

certa, dato personale, deep link, delitti contro la personalità, diritto d’autore, documento,

## documento informatico

, DPS, frode, furto

informatico, Garante per la Protezione dei dati personali, hacker, identificazione, indagini, indirizzo IP, ispezioni, legge Merlin, natura giuridica, netiquette, P.E.C., pagamenti on line, phishing, privacy, proprietà, prostituzione, reati informatici, rete informatica,

riconoscimento, router, sicurezza informatica, **sito**

**web**, standard PCI DSS, TLC, trattamento dati, truffa, wi-fi

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ▶



[Il pacchetto comprende 3 codici:  
Codice Civile + Codice di  
Procedura Civile + Codice penale  
Codice di Procedura Penale](#)

Editore: **Ipsoa**

€ 92,00 (-20%) € 74,00



**NOVITA'**

[Il Quotidiano Giuridico on line](#)

AA. VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ 250,00 +IVA (-52%) € 118,80 +IVA



[Commentario breve al Codice  
Civile](#)

“terzo” rispetto al rapporto fondamentale.

Se tale soggetto è di diritto privato (come la stessa R.A. afferma) allora si dice che la L.A.R. è “res inter alios acta”, cioè un affare tra altri soggetti, con l’ulteriore conseguenza che – non potendo esistere praticamente rapporti se non in virtù di un contratto – la L.A.R. stessa è talmente infarcita di clausole vessatorie che ben difficilmente un giudice potrebbe applicare le norme in essa richiamate.

Se d’altra parte la R.A. è invece un soggetto di diritto pubblico (emanazione dell’Autorità per le garanzie per le Telecomunicazioni, posto che Internet è sicuramente un mezzo di comunicazione) allora potrebbe legittimamente emanare delle norme, anche se di livello secondario rispetto alla normativa statale.

Per tornare alla domanda riportata in precedenza, proprio in base alla “normativa” emanata dalla N.A., il c.d. “nome a dominio” potrebbe essere oggetto di diritti dispositivi da parte del titolare.

Ma poiché lo stesso nome a dominio non viene “ceduto in proprietà” al titolare, ma piuttosto viene “dato in concessione” quasi come l’autorizzazione (leggi licenza) amministrativa, ritengo che non si possa parlare di “vendita di domini”, ma piuttosto di cessione dei diritti sul nome a dominio (locazione, affitto azienda, etc.)

Ovviamente invece può essere ceduta l’intera attività che eventualmente sia “sotto” al nome a dominio stesso, come in qualsiasi altro caso analogo.

Quindi, la seconda società può ben decidere di pagare autonomamente e di gestire in proprio lo spazio web a suo tempo “di proprietà” della prima società; per poter legittimamente operare occorrerà trasferire l’attività ovvero, quanto meno, affidare la “gestione” della stessa al soggetto giuridico subentrante.


Come è possibile capire...come spesso accade la realtà, anche e soprattutto quella giuridica, è molto più complessa di quanto possa apparire in prima battuta.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

Lecture: **63710** | Commenti: **23** |



## 23 Commenti a “La natura giuridica della “proprietà” di un sito web”

-  **Giuseppe Bianchi** scrive:  
Scritto il 5-4-2010 alle ore 18:59



**CIVILE**

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 320,00~~ (-38%) **€ 200,00**



**Collana "Formulari commentati del processo civile" (3 volumi)**

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

~~€ 480,00~~ (-25%) **€ 360,00**



**Ricorso civile per cassazione**

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 49,00~~ (-20%) **€ 39,00**



**NOVITA'**

**Agenda legale 2021**

Editore: **Ipsa**

Anno: 2020

Versione carta

~~€ 55,00~~ (-15%) **€ 46,75**

Caro Avvocato,

io sono stato condannato da un Giudice (sic!) del Tribunale di Roma (Sezione specializzata diritto industriale) in virtù del seguente fatto:

- Io sono il registrante di un dominio Internet .org, quindi privo di qualsiasi assunzione di Responsabilità.
- Ho ceduto l'uso di tale nome a dominio ad una società, che gestiva il sito ad esso collegato in via esclusiva e che pagava l'affitto dell'hosting direttamente al Provider.
- Questa società ha effettuato una pubblicazione, indicando un copyright che faceva riferimento al nome a dominio da me registrato.
- Un tizio ha fatto causa a questa società dicendo che essa non gli aveva pagato un lavoro in relazione a quella pubblicazione.
- Finale: sono stato condannato a pagare 50.000 euro in quanto l'"editore" della pubblicazione sarei "inequivocabilmente io" quale intestatario del nome a dominio in oggetto e "nulla importa se l'affitto dell'hosting lo pagava l'altra società".

Viva l'Italia.

Come vede, ora può modificare il suo intervento e molte persone sono autorizzate, da oggi, a perdere il sonno.

Un aspirante Apolide.



## 2. **Luca De Grazia** scrive:

Scritto il 6-4-2010 alle ore 19:15

Prima di tutto La ringrazio per il post.

Mi dispiace per la Sua situazione, ma quello che le è capitato non scalfisce in alcun modo quello che ho avuto modo di scrivere, per vari motivi.

Ovviamente non conosco approfonditamente i fatti e devo prendere per valido quello che Lei mi ha scritto, ma mi verrebbe subito da obiettare:

- a) la sentenza è stata appellata?
- b) Lei è sicuro di essere stato difeso correttamente



**eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy**

Marini Paolo

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione eBook

**€ 14,90 +IVA**

c) la sintesi di quello che mi ha scritto è l'esatta riproduzione di quello che realmente è avvenuto?

Come avrà avuto modo di comprendere, il diritto spesso sembra "magmatico" semplicemente perché è complesso ed il mutamento anche di un solo fattore può far mutare di molto l'output del processo.

---

3.  **Giuseppe Bianchi scrive:**

Scritto il 7-4-2010 alle ore 10:00

Caro Avvocato,

grazie a lei.

- a) sì, la sentenza è stata appellata;
- b) ritengo di essere stato difeso in modo corretto;
- c) la sintesi si riferisce al concetto che espongo qui sotto

Se x registra un nome a dominio (anche .com, .org . net) e poi cede in via esclusiva l'uso di tale dominio a y (il quale provvede a stipulare direttamente con il provider il contratto di affitto del'hosting), x rimane di fatto il proprietario e l'unico responsabile di ogni cosa abbia a che fare con il nome a dominio da lui registrato, indipendentemente dalle responsabilità provate di terzi.

Pertanto, cade la CONSUETUDINE, al quale il Giudice dovrebbe rifarsi, di considerare un nome a dominio come un asset aziendale, che si può vendere, dare in gestione o affittare.

Questo stravolge completamente quanto è avvenuto fino ad oggi, dove i webdesign, ad esempio, registravano a loro nome i nomi a dominio dei siti che realizzavano per i loro clienti.

Inoltre, nel caso di joint-venture di tipo contrattuale (che non prevede la costituzione di un'apposita società) che volesse pubblicizzare il servizio o prodotto realizzati in comune tramite un apposito sito Internet, chi potrà registrare il nome a dominio del sito? Naturalmente una sola persona (o società), che, secondo quanto stabilito dal Giudice, sarà il proprietario di tutto quanto sarà pubblicato nel sito, sottraendolo di fatto agli altri co-venturer.

Grazie.

---



4. **Luca De Grazia scrive:**

Scritto il 12-4-2010 alle ore 19:11

Allora, rispondo alle Sue precisazioni...

“...Se x registra un nome a dominio (anche .com, .org . net) e poi cede in via esclusiva l'uso di tale dominio a y (il quale provvede a stipulare direttamente con il provider il contratto di affitto del'hosting), x rimane di fatto il proprietario e l'unico responsabile di ogni cosa abbia a che fare con il nome a dominio da lui registrato, indipendentemente dalle responsabilità provate di terzi...”

Non è assolutamente così, il nome a dominio è espressamente considerato ora anche dalla normativa (codice proprietà intellettuale) come un asset aziendale, tanto che può essere tranquillamente pignorato, ceduto, locato, ecc. ecc.

Che poi il singolo giudice non sia aggiornato...purtroppo può capitare...

“Pertanto, cade la CONSUETUDINE, al quale il Giudice dovrebbe rifarsi, di considerare un nome a dominio come un asset aziendale, che si può vendere, dare in gestione o affittare.”

Non è consuetudine, ma diritto positivo, ripeto.

“Questo stravolge completamente quanto è avvenuto fino ad oggi, dove i webdesign, ad esempio, registravano a loro nome i nomi a dominio dei siti che realizzavano per i loro clienti.”

A stretto rigore essendo un nome a dominio, come segno distintivo di una azienda, disponibile solo da parte della medesima, tale pratica non è certamente corretta.

Il discorso dovrebbe essere totalmente al contrario, ovvero azienda titolare del diritto registra o da mandato a registrare per proprio conto, quindi webdesigner lavora nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli. Purtroppo però vedo che regna ancora una gran confusione...

“Inoltre, nel caso di joint-venture di tipo contrattuale (che non prevede la costituzione di un'apposita società) che volesse pubblicizzare il servizio o prodotto realizzati in comune tramite un apposito sito Internet, chi potrà registrare il nome a dominio del sito? Naturalmente una sola persona (o società), che, secondo quanto stabilito dal Giudice, sarà il proprietario di tutto quanto sarà pubblicato nel sito, sottraendolo di fatto agli altri co-yenturer.”

Non è assolutamente così. E' sufficiente che la j.v. sia scritta e che il contratto sia palesato al momento della registrazione del domain name.

Occorre scrivere, scrivere, scrivere....

---

5.  **simona** scrive:

Scritto il 24-8-2010 alle ore 14:44

Gentile Avvocato .

ho bisogno di un consiglio riguardo a un sito web.

Esattamente un anno fa il mio ragazzo si è riferito a una programmatrice che ha una società per realizzare un sito web.

Hanno stipulato un contratto tra le parti ...tra la società e il mio ragazzo ove lui si impegnava a versare 3800 euro per la realizzazione del sito web ove c era un accordo del 50% della proprietà dello stesso sito web. l'accordo stipulato prevedeva dei costi ( acquisto server dominio, partecipazione in società ) per un totale di 3800 euro mentre in realtà da ricevute che sono state inviate il totale speso è di 1000 euro e non quanto versato

con la realizzazione da parte del programmatore del sito a costo zero per poi dividerne i ricavi al 50%

Questa signora ha ingannato il mio ragazzo poiché

ha speso solo i 1000 euro per la costruzione del sito inviando le ricevute dopo varie sollecitazioni da parte del mio ragazzo e ha preso tutti i ricavi e guadagni del sito senza dividerli con nessuno.

Secondo lei si può denunciare questa signora per truffa ?

o che cosa mi consiglia di fare?

se ha bisogno di dettagli resto qui a disposizione

ho spiegato in poche e semplici parole la situazione.

In attesa di una sua gentile risposta in merito, invio i miei saluti

Simona

---

6.  **Nicola** scrive:

Scritto il 6-4-2011 alle ore 09:47

Preg.mo Avvocato,

le scrivo in relazione a quanto da Lei già illustrato, per porle il seguente quesito.

Il collaboratore di un'impresa che opera nella funzione IT NEL 2007 ha registrato a suo nome il sito <http://www.xyzt.COM>. L'impresa ha registrato invece a suo nome nel 2008 <http://www.xyzt.IT>.

Dal 2007 chiede al collaboratore di cedere il sito con estensione .COM. Questi, pur promettendo di farlo, ogni anno rinnova la "locazione" dello stesso, sempre a suo nome.

L'impresa quest'anno ha deciso di non lasciar correre ancora una volta e intende chiedere con fermezza al collaboratore di cedere il sito con estensione .COM.

Secondo la normativa vigente, qualora il collaboratore decidesse di accettare, c'è una strada che si possa percorrere senza attendere che scada la rata nel 2012?

Grazie fin d'ora per il Suo prezioso aiuto.

Nicola



7. **Luca De Grazia** scrive:

Scritto il 6-4-2011 alle ore 18:06

Ritengo che la situazione da Lei prospettata sia insostenibile alla luce della attuale normativa e giurisprudenza in materia.

Prima viene ceduto il nome a dominio illegittimamente detenuto, prima cessa la possibilità di avere eventuali guai.



8. **Nicola** scrive:

Scritto il 6-4-2011 alle ore 18:42

Grazie per il prezioso suggerimento.



9. **Marco** scrive:

Scritto il 2-6-2011 alle ore 03:40

Buongiorno

nel 2007 ho registrato a mio nome un dominio con il nome di una costituenda società pagando la relativa tassa di tasca mia. Negli anni successivi (2008-2009-2010) pur rimanendo intestatario del dominio ho lasciato che la società pagasse il dominio (fatture a me intestate).



Posso decidere adesso di trattenere a mio uso esclusivo tale dominio che ho sempre gestito esclusivamente e in prima persona e che, lo ricordo, e' a me intestato?

Grazie

---

10.  **Emanuele scrive:**

Scritto il 10-4-2012 alle ore 16:50

Buonasera, se una società americana con un proprio sito istituzionale .com decidesse di tradurre le proprie pagine anche per gli utenti italiani creando quindi una versione .it dello stesso sito che tipo di procedura/normativa deve seguire? E' obbligatorio ospitare il sito su un server italiano?

---

11.  **antonio54b scrive:**

Scritto il 11-7-2012 alle ore 19:04

L'acquisto di un dominio può esporre l'acquirente ad eventuali responsabilità? Ad esempio se il venditore ha debiti potrebbe l'acquirente essere coinvolto? mi riferisco esclusivamente alla vendita del dominio, non alla vendita di una azienda proprietaria del dominio che verrebbe trasferito con la cessione di azienda?

---

12.  **Ingrid scrive:**

Scritto il 30-11-2012 alle ore 16:09

Egregio Dott. De grazia, io avrei un dubbio, vorrei aprire un sito simile a <http://www.reoose.com>, cioè sempre basato su scambi e transizioni in crediti(che si acquisiscono in vari modi agendo nel sito oppure acquistandoli con paypal) a sfondo artistico/artigianale, come dovrei inquadrarmi? loro sono una onlus, ma la onlus deve comunque partire da una forma societaria..e poi davvero non capisco come dovrei tassarmi rispetto a inps e irpef. lei ha qualche idea o consiglio in proposito? la ringrazio anticipatamente.

---

13.  **ARIEL** scrive:

Scritto il 30-3-2013 alle ore 23:21

Gentile avvocato Luca De Grazia

Ho letto le diverse problematiche a lei presentate e con l'obiettivo di evitarmi problemi vorrei sapere quale è la forma giuridica che devo dare al mio futuro sito web, voglio precisare che sarà un sito che fornirà un servizio e riscuoterà del servizio prestato, non si tratterà di vendere nessun prodotto, e non ci sarà una sede fisica né un ufficio, sarà fatto tutto sul web.

Come dovrei muovermi? Dovrò pagare delle tasse? Devo per forza scrivermi alla camera di commercio? E che tipo di impresa sarebbe questa?

Grazie mille per il suo tempo, la prego umilmente di aiutarmi con una risposta a

---

14.  **Massimo** scrive:

Scritto il 12-10-2013 alle ore 11:00

Buongiorno Avvocato, la mia società è titolare in esclusiva di un dominio (con estensione .it – .com – .net – .org), a cui ha fatto seguito la creazione di un sito web e di un logo (non registrato in camera di commercio), utilizzano l'estensione del dominio .it. Essendo il sito stato prodotto con wordpress (codice open source), ma arricchito graficamente e di contenuti editoriali e tecnici dalla mia società, adesso sarei in procinto di cedere la gestione totale del sito e lo sfruttamento commerciale del dominio e del logo ad una società con cui collaboro da anni, mentre la proprietà del dominio rimarrebbe in capo alla società. Che tipologia di accordo dovrei sottoscrivere. La ringrazio sin da adesso.

---

15.  **stefani** scrive:

Scritto il 26-1-2014 alle ore 23:29

Gentile Avvocato avrei un quesito da porle. Non molto tempo fa la società xyz aveva un sito [ristorantexyz.com](http://ristorantexyz.com) realizzato da un webdesign che aveva intestato a suo nome il sito e che in occasione di un restyling aveva chiesto una somma che la società xyz si è rifiutata di pagare. Per dispetto il webmaster ha reindirizzato il sito su un'altro da lui gestito con un nome a dominio molto simile [trattoriaxyz.it](http://trattoriaxyz.it) effettuando una reindirizzazione dal sito [ristorantexyz.com](http://ristorantexyz.com) verso [trattoriaxyz.it](http://trattoriaxyz.it)

naturalmente questo causa grosse difficoltà di indicizzazione dell'attività che ha acquistato un nuovo dominio. Come ci si comporta in queste situazioni? Inoltre solo la pagina principale è reindirizzata tutte le pagine del vecchio sito sono ancora online....

---

16.  **Francesca scrive:**

Scritto il 23-6-2014 alle ore 12:55

Gentile Avvocato,

ho un sito web e una casella e-mail e la gestione la ho affidata a una ditta ...Srl che ha creato il sito. Ogni anno pago a loro i costi del dominio, hosting ed e-mail. Vorrei cambiare gestore, ma la ditta attuale non vuole darmi i credenziali/codici per poter fare delle modifiche al sito. E' vero che non posso avere questi codici e sono costretta a rimanere con la ditta ...Srl?

Grazie

---

17.  **Bruno Znella scrive:**

Scritto il 5-8-2014 alle ore 10:02

Buongiorno.

Sto per aprire un sito web dove si possono fare dei commenti.

La responsabilità di quanto gli altri scrivono di chi è?

La ringrazio.

---

18.  **dino mazzini scrive:**

Scritto il 25-10-2014 alle ore 07:34

Salve sono il "proprietario" del nome di dominio moltovacanze.it da me registrato nel lontano 2003 e dal 2006 al 2014 utilizzato gratuitamente da una associazione di pari nome della quale sono e sono sempre stato il presidente. Per vicende che non sto a spiegarle diventa indispensabile che tutta l'attività del club di organizzazione dei viaggi in moto sia trasferita direttamente sotto la responsabilità di un tour operator

unico e non più di diversi fornitori al club come è accaduto finora. Il “brand” conosciuto moltovacanze.it è da salvaguardare ed è il catalizzatore che cementa la rete di conoscenze costruite. Così si è pensato di trasferire tutta l’attività e la storia della associazione sotto ad un dominio di proprietà della associazione (moltovacanze.org) mentre il nome di dominio moltovacanze.it verrebbe da me proprietario ceduto con un contratto annuale in “locazione” a quel tour operator.

Le domande sono :

- 1) posso ricevere un canone di locazione da quel tour operator per l’utilizzo del dominio di mia proprietà ?
- 2) in che modalità quei corrispettivi annuali incassati io dovrei dichiararli tra i miei redditi annuali ?
- 3) il tour operator potrà inserire quei corrispettivi tra i suoi costi di gestione della sua attività ?

Grazie

---

19.  **Martino scrive:**

Scritto il 11-11-2014 alle ore 13:15

Buongiorno,

sono il registrante di un dominio con il nome di una Società di cui facevo parte. Su questo dominio è stato realizzato il sito di cui non sono a conoscenza della provenienza delle immagini. In attesa delle procedure di trasferimento per cederlo e sapendo di essere responsabile legalmente se pubblicano delle immagini coperte da diritti d’autore è mio diritto oscurarlo?

Grazie

Saluti

Martino


---

20.  **Alex scrive:**

Scritto il 10-1-2015 alle ore 20:16

Buongiorno. Ho acquistato un sito internet (socialnetwork ) privatamente. Posso affittarlo all’associazione di cui sono diventato presidente? Che tipo di stipula posso fare? Grazie.

---

21.  **Alex scrive:**  
Scritto il 10-1-2015 alle ore 20:17

Buongiorno. Ho fatto sviluppare e acquistato un sito internet (socialnetwork ) privatamente. Posso affittarlo all'associazione di cui sono diventato presidente? Che tipo di stipula posso fare? Grazie.

---

22.  **Fabiola Dessì scrive:**  
Scritto il 30-11-2016 alle ore 13:17

Buongiorno,  
le scrivo perchè non so come comportarmi nei riguardi di una signora che ha costruito il mio sito internet e che a mia insaputa ha acquistata il dominio a nome suo. Faccio presente di avere della corrispondenza dell'incarico da me dato ma non dove si evidenziava che il dominio sarebbe stato intestato a lei. Ora i nostri rapporti si sono logorati e non riesco a farmi fare il trasferimento di dominio. Cortesemente può dirmi come procedere... ho 1000 libri stampati, un logo, un ebook, nonché volantini vari tutti con il riferimento al sito.  
Mi auguro di ricevere un suo aiuto.  
Cordiali saluti  
Fabiola Dessì

---

23.  **Fabiola Dessì scrive:**  
Scritto il 30-11-2016 alle ore 13:18

Buongiorno,  
le scrivo perchè non so come comportarmi nei riguardi di una signora che ha costruito il mio sito internet e che a mia insaputa ha acquistata il dominio a nome suo. Faccio presente di avere della corrispondenza dell'incarico da me dato ma non dove si evidenziava che il dominio sarebbe stato intestato a lei. Ora i nostri rapporti si sono logorati e non riesco a farmi fare il trasferimento di dominio. Cortesemente può dirmi come procedere... ho 1000 libri stampati, un logo, un ebook, nonché volantini vari tutti con il riferimento al sito.  
Mi auguro di ricevere un suo aiuto.  
Cordiali saluti

## Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**  
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**  
Gruppo Wolters Kluwer

**CEDAM**

**UTET**  
CASA EDITRICE

 **INDICITALIA**  
Gruppo Wolters Kluwer